

Allegato A)

Circolare in merito all'impatto dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 sulla legge regionale 23 marzo 2000 n. 42, in materia di guide turistiche.

L'articolo 3 della legge statale n. 97 del 6 agosto 2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013" ha stabilito che "*L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale.*" (comma 1, primo periodo).

Tale disposizione concerne la materia "professioni", per la quale l'art.117 comma 3 della Costituzione stabilisce la competenza concorrente tra Stato e Regioni, riservando allo Stato la determinazione dei "principi fondamentali".

Nello specifico, la Corte costituzionale ha affermato (si veda, tra le altre, la sentenza n. 271/2009) che spetta allo Stato individuare sia le figure e i profili professionali che i requisiti, i titoli e gli ordinamenti didattici necessari per il relativo esercizio, in quanto tale attribuzione di competenza corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento europeo.

In Toscana, la legge regionale 23 marzo 2000 n.42 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo" prevede che l'esercizio dell'attività di guida turistica sia consentito "*negli ambiti provinciali per i quali è stata conseguita l'abilitazione*" (art. 98, comma 2, lett. a).

Con l'entrata in vigore della norma statale sopra richiamata si è dunque venuto a creare un evidente contrasto tra la norma statale stessa e la norma regionale.

Lo Stato, per quanto gli compete, ha posto un principio fondamentale, nel rispetto del quale le Regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione.

...

In attesa dell'evoluzione del quadro legislativo, si ritiene necessario formulare indicazioni interpretative agli Enti locali in ordine all'impatto della richiamata norma statale sulla previgente legislazione regionale.

Va preliminarmente inquadrato lo scenario entro il quale si svolge la coesistenza tra le diverse fonti normative.

La sovrapposizione di tale norma sull'ordinamento regionale comporta significativi problemi di ordine applicativo, dal momento che l'impianto normativo vigente è costruito sulla figura della guida abilitata in ambito provinciale, il cui percorso formativo verte sulla conoscenza del territorio di riferimento.

L'introduzione del principio secondo il quale la professione di guida turistica è esercitata senza più limiti territoriali locali avrebbe dovuto essere accompagnata dalla ridefinizione del profilo professionale e da un riordino del percorso formativo, prevedendo altresì le norme transitorie per regolare il passaggio al nuovo regime: ma, ad oggi, niente di tutto ciò è avvenuto.

A ciò si aggiunga che lo stesso art.3 della L. 97/2013 – nell’ottica di salvaguardare le competenze specialistiche che comunque attengono alla professione - rimanda ad un successivo decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'individuazione dei “*siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione*” (art. 3, comma 3); il termine inizialmente previsto per l’adozione del decreto - 90 giorni dall’entrata in vigore della legge - è ampiamente scaduto, tanto che con l’art. 11 comma 4 del D.L. 31 maggio 2014 n.83 lo si è prorogato al 31 ottobre 2014 .

Solo di recente, a seguito di sollecitazioni da parte delle Regioni, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha ritenuto opportuno avviare un confronto Governo-Regioni sul tema delle guide turistiche; a tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di proporre la (ri)definizione dei requisiti per lo svolgimento della professione di guida turistica e l’individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico.

Premesso ciò, occorre rilevare che la norma statale determina, con effetto immediato, la disapplicazione delle disposizioni regionali in contrasto con la stessa; nel mentre continuano a trovare applicazione le disposizioni con essa compatibili.

In applicazione di un principio che sancisce l'estensione della validità territoriale di un'abilitazione professionale, senza però ridefinire tale abilitazione, occorre desumere che continuano a trovare applicazione le norme previgenti che regolano l'acquisizione dell'abilitazione stessa.

A conferma di tale orientamento si consideri che ad oggi il Ministero, nell'adottare i provvedimenti di riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea ai fini dell'esercizio stabile dell'attività di guida turistica in Italia – quindi ai sensi della L 97/2013 art. 3, comma 1, secondo periodo, che recita: “*Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale*”- da un lato riconosce il titolo come abilitante per l'esercizio dell'attività in tutto il territorio nazionale, dall’altro rinvia all'ente competente per l'ambito territoriale indicato dall'istante (ovvero, per la Toscana, alla Provincia) l'organizzazione della misura compensativa che il soggetto ha l'obbligo di superare, stabilendo che la stessa (tirocinio di 12 mesi o prova attitudinale orale) debba avere per oggetto materie che ancora fanno riferimento allo specifico ambito territoriale di esercizio.

L’orientamento assunto è pertanto coerente con il fine di evitare una disparità di trattamento tra i cittadini comunitari di altro Stato membro ed i cittadini italiani e di scongiurare, per questi ultimi, una situazione di stallo che si sostanzierebbe nella sospensione dell'erogazione di servizi e di funzioni pubbliche (l'organizzazione dei percorsi formativi ed il rilascio del titolo abilitativo), compromettendo le legittime aspettative dei soggetti interessati.

...

Dal punto di vista operativo, si ritiene quindi di fornire agli Enti interessati le seguenti indicazioni.

Occorre proseguire - con le stesse modalità adottate finora - le attività concernenti i corsi di formazione relativi al profilo di "Tecnico qualificato Guida Turistica" come approvato nel Repertorio regionale, nonché gli esami di abilitazione per Guida turistica; attività da erogare nei confronti dei soggetti che aspirano a diventare guida turistica.

Le Amministrazioni provinciali avranno cura di informare tali soggetti del fatto che il titolo di guida turistica, pur conseguito con riferimento all'ambito provinciale, consentirà loro l'esercizio della

professione su tutto il territorio nazionale, in quanto ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 97/2013 l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale.

Per converso, occorre sospendere le attività formative e gli esami per le guide turistiche già abilitate che aspirano all'estensione territoriale dell'esercizio della professione ad altri ambiti provinciali, in quanto le disposizioni regionali che li disciplinano (l.r. 42/2000, art. 103, comma 2: *“Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l'esercizio della professione ad altri ambiti territoriali provinciali, frequentando il relativo corso di qualificazione limitatamente agli insegnamenti specifici relativi a tali ambiti territoriali.”* e reg.18/R/2001, art. 48 bis, comma 2) si pongono in diretto contrasto con la norma statale e devono quindi essere disapplicate.

Ragioni di opportunità, a tutela dell'affidamento ingenerato nell'utenza, suggeriscono di portare a compimento i corsi di formazione per l'estensione territoriale che siano stati già avviati (intendendo con ciò i corsi in relazione ai quali siano già state avviate le attività formative) e di consentire, unicamente a chi li ha frequentati, il sostenimento del relativo esame.